



## **Comunità Montana Alta Tuscia Laziale**

COMUNI DI: ACQUAPENDENTE, GRADOLI, GROTTI DI CASTRO, LATERA, ONANO,  
PROCENO, SAN LORENZO NUOVO, VALENTANO

Provincia di Viterbo

**Via del Carmine n° 23 – 01021 Acquapendente**

Tel. 0763 734630 – fax 0763 730028

pec : [cmaltatuscia@legalmail.it](mailto:cmaltatuscia@legalmail.it) mail: [atl.ufficiotecnico@gmail.com](mailto:atl.ufficiotecnico@gmail.com)

---

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI AI COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE**

#### **Art. 1 – Finalità del contributo**

1. La Comunità Montana concede ai Comuni che ne fanno parte un contributo economico per le attività indicate all'articolo 5 del presente Regolamento, purché svolte nel territorio della Comunità Montana, prive di finalità di lucro e finalizzate allo sviluppo socio-economico della popolazione locale, in coerenza con le finalità istituzionali e lo Statuto dell'Ente.

#### **Art. 2 – Utilizzo del contributo da parte dei Comuni**

1. Il Comune può utilizzare il contributo concesso, anche in forma associata con altri Comuni, per le attività di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Con riferimento alle attività previste dall'articolo 5, il Comune può altresì destinare il contributo, anche in forma associata con altri Comuni, a favore di:
  - a) persone giuridiche pubbliche o private, comitati e associazioni aventi sede nel proprio territorio comunale;
  - b) persone giuridiche pubbliche o private, comitati e associazioni prive di sede nel territorio della Comunità Montana, esclusivamente per iniziative e attività da svolgersi all'interno del territorio di competenza dell'Ente.

#### **Art. 3 – Associazione tra due o più Comuni**

1. L'impiego, totale o parziale, del contributo in forma associata tra due o più Comuni, ovvero tra associazioni con sede in Comuni diversi, deve essere formalizzato mediante apposito protocollo d'intesa, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati e dai legali rappresentanti delle associazioni coinvolte. Il Protocollo deve individuare il soggetto capofila, sia esso un Comune o un'associazione.

#### **Art. 4 – Contributi della Comunità Montana a favore di iniziative di forte rilevanza esterna**

1. Nei limiti dello specifico stanziamento previsto dal bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, la Comunità Montana si riserva la facoltà di finanziare in modo diretto iniziative finalizzate alla promozione del territorio, che abbiano una forte rilevanza esterna.
2. Per accedere a questo contributo i promotori dell'iniziativa (Comuni e/o Associazioni Enti vari) dovranno inoltrare domanda specifica alla Comunità Montana entro 60 giorni dalla data programmata

dell'evento, allegando alla domanda il bilancio economico complessivo dell'iniziativa e indicando tutte le forme di finanziamento.

#### **Art. 5 – Natura degli interventi finanziabili**

1. I contributi e gli altri benefici economici previsti dal presente Regolamento possono essere destinati a iniziative singole, opere, programmi di intervento o attività che non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di contributo, entro i limiti delle disponibilità di bilancio stanziare nei pertinenti capitoli di spesa e con riferimento alle seguenti tipologie di attività:

- attività socio-assistenziali;
- manifestazioni ed eventi di promozione enogastronomica e turistica del territorio della Comunità Montana;
- attività culturali;
- attività educative e di istruzione;
- attività sportive;
- iniziative che, comunque, rivestano rilevante interesse pubblico per il territorio della Comunità Montana.

#### **Art. 6 – Criteri per la concessione del contributo**

1. I contributi non possono essere destinati ad attività aventi finalità di lucro.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti in ciascun avviso pubblico emanato dalla Comunità Montana. I Comuni, qualora procedano alla successiva assegnazione delle somme a soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rispettare e far rispettare i medesimi criteri stabiliti nell'avviso.

#### **Art. 7 – Determinazione e approvazione del contributo**

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono determinati e approvati mediante apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, entro i limiti delle somme previste nel bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 8 – Richiesta e assegnazione del contributo**

1. I Comuni interessati devono presentare apposita domanda di contributo secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'avviso pubblico emesso dalla Comunità Montana, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

2. L'assegnazione definitiva del contributo avviene mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente.

3. Resta inteso che i Comuni richiedenti, al momento di presentazione della domanda, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

#### **Art. 9 – Rendicontazione delle somme concesse**

1. La liquidazione del contributo in favore del Comune beneficiario avviene secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico, mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente.

2. I Comuni beneficiari, secondo le modalità ed i termini precisati dall'avviso devono comunque presentare alla Comunità Montana una relazione illustrativa, corredata del bilancio consuntivo dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente l'esito dell'intervento e tutte le entrate e uscite

sostenute, riferite esclusivamente all'iniziativa finanziata. È altresì obbligatoria la presentazione della documentazione fiscale giustificativa delle spese.

3. Nel caso in cui il contributo copra solo una parte del costo complessivo dell'iniziativa, la rendicontazione dovrà riferirsi esclusivamente all'importo finanziato dalla Comunità Montana.

#### **Art. 10 – Inadempienze, verifiche e decadenza**

1. La mancata presentazione della rendicontazione, ovvero la mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini previsti, previa istruttoria e comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del Servizio, comporta la decadenza del contributo.

2. In caso di mancato utilizzo, totale o parziale, del contributo erogato, il Comune beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme non spese, secondo le modalità e i termini indicati dalla Comunità Montana.

3. La Comunità Montana può effettuare verifiche sull'utilizzo dei fondi e sull'efficacia degli interventi finanziati. In caso di esito negativo, con provvedimento motivato, può disporre la revoca del contributo.

4. Per esigenze di tutela degli equilibri di bilancio, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla riduzione proporzionale dell'importo da liquidare.

#### **Art. 11 – Patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento della Comunità Montana ad iniziative ritenute meritevoli.

2. La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale può riconoscere gratuiti patrocini ad Enti Pubblici e soggetti privati esclusivamente per iniziative, manifestazioni ed interventi rivolti alla collettività di riferimento.

3. Non sono patrocinabili iniziative, manifestazioni ed interventi riconducibili ad associazioni politiche e/o partiti politici nonché iniziative, manifestazioni ed interventi che presentino esclusivamente una finalità lucrativa in assenza di benefici diretti per il territorio della Comunità Montana negli ambiti culturale, ambientale, turistico, sociale, scientifico, storico, artistico o sportivo.

4. La concessione del gratuito patrocinio consente:

- l'uso dello stemma della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

-l'affissione negli spazi dedicati dell'Ente e la diffusione mediante i propri canali della locandina informativa relativa alla iniziativa, manifestazione ed intervento patrocinata/o ove la stessa venga fatta pervenire dal soggetto promotore alla Comunità Montana con congruo anticipo.

5. Le iniziative finanziate dalla Comunità Montana devono riportare, in tutta la documentazione la seguente dicitura: "INIZIATIVA FINANZIATA DALLA COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE", accompagnata dal logo ufficiale dell'Ente.

#### **Art. 12 -Istanza per la concessione del patrocinio**

1. Le istanze per la concessione di patrocini gratuiti devono pervenire al protocollo dell'Ente debitamente sottoscritte dal richiedente e le dichiarazioni in esso contenute, ove compatibili con la natura delle medesime, devono essere rese ai sensi e per gli effetti e per gli effetti del DPR 445/2000.

### **Art. 13– Esclusioni**

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e sono soggette a specifiche procedure autonome:

- le provvidenze regolate da disposizioni di legge, da altri regolamenti o da convenzioni specifiche;
- i contributi erogati in attuazione di funzioni delegate alla Comunità Montana;
- i versamenti dovuti dalla Comunità Montana in qualità di socio, membro o partecipante di enti, associazioni o società.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali e trasparenza amministrativa**

1. Il funzionario competente è incaricato del trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali; lo stesso è altresì tenuto a pubblicare gli atti di concessione e attribuzione dei contributi e dei vantaggi economici nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 15 – Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogati eventuali regolamenti precedenti aventi ad oggetto la medesima materia.

### **Art. 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della dichiarazione di esecutività della deliberazione di approvazione.